



COMUNE
DI
FORTE DEI MARMI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Approvato con Deliberazione di C.C. n. __ del __.05.2023

Indice

Art. 1 Oggetto	Pag. 3
Art. 2 Definizioni	Pag. 3
Art.3 Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali	Pag. 4
Art. 4 Attività di coordinamento	Pag. 4
Art.5 Funzioni e compiti assegnati ai Responsabili di Settore	Pag. 5
Art. 6 Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)	Pag. 6
Art. 7: Responsabile del trattamento	Pag. 6
Art. 8 Violazione dei dati personali	Pag. 6
Art. 9 Autorizzati al trattamento	Pag. 7
Art. 10 Formazione del personale	Pag. 7
Art. 11 - Rinvio	Pag. 7

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione della normativa in materia di tutela dei dati personali nel Comune di Forte Dei Marmi, e in particolare del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – “Regolamento Generale Protezione Dati” (di seguito denominato “GDPR”) e D.lgs. 196/ 2006 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito denominato “Codice Privacy”). Definisce disposizioni in attuazione del GDPR e del Codice Privacy in merito all'attribuzione di ruoli e competenze, personale autorizzato e compiti previsti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile custodita o trattata dal Comune di Forte Dei Marmi; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b. *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute nell'ambito dell'attività dell'Ente con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. *titolare del trattamento*: il Comune di Forte Dei Marmi nel complesso delle sue articolazioni organizzative;
- d. *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, estranea all'Ente che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- e. *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. Per i restanti termini utilizzati si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016

Art.3 Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Forte Dei Marmi è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, ed è rappresentato, ai fini previsti dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle altre normative vigenti in materia di tutela dei dati personali, dal Sindaco *pro tempore*.
2. Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del Codice Privacy e in conformità all'assetto organizzativo dell'Ente, i Responsabili preposti a ciascun Settore dell'Ente sono delegati all'esercizio di specifici compiti e funzioni del titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza e limitatamente a quanto definito all'articolo 4.
3. Il Titolare effettua il trattamento dei dati personali in modo conforme al GDPR, al Codice Privacy e alla normativa vigente, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate, efficaci e proporzionate allo scopo di garantire la sicurezza dei trattamenti, e agevola l'esercizio dei diritti degli interessati adottando apposite procedure e istruzioni. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate sono considerati nell'ambito della programmazione operativa di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP), al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e al bilancio, previa apposita analisi della situazione in essere, tenuto conto dei costi che comporta il trattamento in relazione a: stato dell'arte, natura dei dati, oggetto, contesto e finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità differenti per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art.4 Funzioni e compiti assegnati ai Responsabili di Settore

1. Ai Responsabili di Settore, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, sono delegati i seguenti compiti e funzioni:
 - a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR, dal Codice Privacy e dalla normativa nazionale in capo al Titolare del trattamento, nell'ambito delle competenze e delle attività assegnate all'Unità organizzativa a cui è preposto;
 - b) porre in essere, nell'ambito delle proprie Strutture e nel rispetto delle proprie competenze, le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'art. 3, per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy e della normativa nazionale, proponendo gli interventi necessari per la loro attuazione;
 - c) definire per conto del Comune finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del trattamento ai

- sensi dell'art. 26 del Regolamento con altri Soggetti, nell'ambito delle competenze e delle attività assegnate al Settore a cui è preposto;
- d) designare il personale autorizzato al trattamento dei dati personali fornendo loro adeguate istruzioni per il corretto trattamento;
 - e) stipulare per conto del Comune gli atti previsti dall'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento, per disciplinare il rapporto con i Responsabile del trattamento di cui all'art. 6;
 - f) verificare la corretta predisposizione delle informative, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, relative ai trattamenti eseguiti dalle strutture cui sono preposti e curarne il costante aggiornamento;
 - g) aggiornare il registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del GDPR, con riferimento agli ambiti di competenza del Settore cui sono preposti;
 - h) effettuare l'analisi del rischio e, quando necessario, la valutazione dell'impatto di cui all'art. 35 del GDPR, avvalendosi della collaborazione del DPO;
 - i) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, evadere le richieste di esercizio dei diritti per i dati di competenza del Settore sulla base delle procedure adottate dall'Ente e aggiornare il relativo Registro delle Richieste;
 - j) notificare al Garante della protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali (data breach) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, sulla base delle procedure adottate dall'Ente.

Art. 5 Attività di coordinamento

1. I Responsabili di settore armonizzano le proprie attività consultando il DPO per la definizione delle corrette procedure di trattamento dei dati, stabilendo le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più Settori organizzativi.
2. Il Segretario comunale svolge funzioni di coordinamento dei Responsabili di settore, fornendo indicazioni di carattere generale alle Strutture in termini di definizione delle politiche in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine può essere supportato da un soggetto designato quale Referente dell'Ente per il coordinamento delle attività in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Segretario comunale o il Referente dell'Ente per il coordinamento, qualora designato, conserva in formato elettronico il Registro delle attività di trattamento, all'aggiornamento continuo del quale concorrono il DPO e, per i trattamenti di propria competenza, i Responsabili di Settore. Presso il Segretario o il Referente dell'Ente sono conservati anche i Registri e la

documentazione prevista dalle diverse procedure adottate dall'Ente in tema di tutela dei dati personali.

Art. 6 Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

1. Il Comune, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nomina con atto di Giunta comunale il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal GDPR e stabilisce la durata dell'incarico;
2. Il DPO assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del GDPR e agli eventuali altri compiti affidati dall'Ente;
3. Il Comune sostiene il DPO nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati assicurando autonomia e le risorse necessarie per assolverli come previsto dall'art. 38 del GDPR.

Art. 7: Responsabili del trattamento

1. La funzione di responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal titolare del trattamento ossia dai Responsabili di Settore che ne esercitano le funzioni, come definito all'art. 5, anche tramite schemi-tipo predisposti dall'ente o dall'autorità di controllo.
2. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico di cui al comma 1 e ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in ordine a:
 - a) materia disciplinata e durata del trattamento;
 - b) natura e le finalità del trattamento;
 - c) tipo di dati personali;
 - d) categorie di interessati;
 - e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
 - f) le misure di sicurezza;
 - g) le istruzioni per il corretto trattamento.

Art. 8 Violazione dei dati personali

1. Chiunque all'interno dell'Ente venga a conoscenza di una violazione dei dati personali lo deve segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore di appartenenza, che informa il DPO e provvede in conformità alle Procedure in materia adottate dall'Ente.

Art. 9 Autorizzati al trattamento

1. Tutto il personale in servizio presso il Comune che, per le mansioni affidate, sia necessitato a trattare dati personali è autorizzato al trattamento dei dati in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli uffici cui è preposto, nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate dai Responsabili del Settore di competenza, nonché delle politiche, delle procedure e dei regolamenti operativi adottati dall'Ente.

Art. 10 Formazione del personale

1. I Responsabili di Settore, di concerto con il Segretario comunale e tramite gli Uffici preposti alla Formazione dell'Ente, assicurano la programmazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, anche avvalendosi del supporto del DPO.

Art. 11 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del GDPR, del Codice Privacy e della normativa italiana vigente in materia.